

Il commercialista telematico

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

a cura Dott. Antonio Gigliotti

La **determinazione del reddito da lavoro autonomo**, disciplinata dall'art. 54 del Tuir, è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di diversi interventi legislativi.

Alcune novità sono entrate in vigore già nel periodo d'imposta 2006 altre invece sono entrate in vigore nel periodo d'imposta 2007 pertanto troveranno riscontro nel modello Unico 2008.

Analizziamo di seguito le novità più importanti in particolare la loro indicazione **nel quadro RE**.

Il Quadro RE

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare:

- ✓ i redditi derivanti **dall'esercizio di arti e professioni** indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico,
- ✓ i redditi rientranti nel **regime fiscale agevolato** di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388,
- ✓ i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

Nel corso degli ultimi anni ci sono state diverse modifiche intervenute in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Le modifiche legislative entrate in vigore nel corso del 2007 e che dovranno essere considerate nella compilazione di Unico 2008 corrispondono a:

Il commercialista telematico

➤ **immobili**

- ✓ deducibilità del costo degli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2007;
- ✓ rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze dei medesimi;

➤ deduzione dell'80% delle spese telefoniche;

➤ **autovetture**:

- ✓ deducibilità del 40% delle spese relative alle autovetture utilizzate nell'esercizio della professione;
- ✓ deducibilità del 90% delle spese delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- ✓ recupero del maggior costo deducibile per il periodo d'imposta 2006.

Immobili

Tra le modifiche apportate agli art. 53 e 54 del Tuir le novità più importanti riguardano la partecipazione degli immobili, acquistati a partire dal 1 gennaio 2007, alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Le principali modifiche riguardano:

- la deducibilità (limitata o meno) **degli ammortamenti e dei canoni di locazione** finanziaria;
- la tassazione delle plusvalenze realizzate con riferimento ai predetti immobili;
- la deducibilità delle relative minusvalenze.

In realtà l'ambito applicativo dell'intervento del legislatore è ben più ampio. Infatti ulteriori modifiche normative prevedono l'applicabilità anche ai professionisti della disposizione già applicabile alle imprese e concernente lo "scorporo" del valore delle aree.

Il commercialista telematico

In buona sostanza anche i professionisti non potranno ammortizzare:

- né il costo sostenuto per l'acquisto di un terreno che costituisce una pertinenza dell'immobile utilizzato come studio professionale;
- né i terreni sui quali insistono i predetti immobili.

Le disposizioni in rassegna hanno poi modificato anche i criteri di deducibilità delle spese di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' stato infatti introdotto nel corpo dell'art. 54 del TUIR il "plafond" del 5 per cento già applicabile alle imprese ai sensi dell'art. 102, comma 6.

Nota bene

Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 47/E/2008) per gli immobili acquistati prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007 (1° gennaio 2007) rimane valida la precedente disciplina (articolo 54, comma 2, ultimo periodo), secondo cui "le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

Rimandiamo l'analisi dettagliata delle norme che regolano la partecipazione degli immobili alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ad un successivo nostro intervento.

In questa sede ci limitiamo ad analizzare come avviene l'indicazione di tali nuovi costi nel quadro RE.

I costi relativi agli immobili devono essere indicati al:

- rigo **RE 10 "Spese relativi agli immobili";**



per quel che concerne:

- ✓ le quote di ammortamento dei beni in proprietà;
- ✓ canoni di locazione dei beni detenuti in leasing;
- ✓ spese ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione

Il commercialista telematico

➤ rigo **RE 4 “Plusvalenze patrimoniali”**

⇒ per quel che concerne le plusvalenze

RE4 Plusvalenze patrimoniali .00

➤ rigo **RE 18 “Minusvalenze patrimoniali”**

⇒ per quel che concerne le minusvalenze

RE18 Minusvalenze patrimoniali .00

Spese telefoniche

Il comma 402 della Finanziaria 2007 modificando il comma 3 – bis dell’art. 54 del Tuir, dispone che il limite di deducibilità per le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le **spese per l’impiego e la manutenzione dei telefoni sia cellulari che fissi è pari all’80%**.

L’ammontare delle spese deducibili per il periodo d’imposta 2007 deve essere indicato nei seguenti righi del quadro RE del modello Unico 2008:

➤ **RE7 “Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 516,46”**

⇒ per quel che concerne le quote di ammortamento relativo all’acquisto di telefoni fissi e cellulari;

RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 .00

➤ **RE8 “Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili”**

⇒ per quel che concerne i canoni di leasing di competenza del 2007 relativi all’acquisizione di telefoni fissi e cellulari;

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili .00

➤ **RE9 “Canoni di locazione non finanziaria e/o noleggio”**

⇒ Per quel che concerne i canoni di locazione o noleggio riferiti alla disponibilità di telefoni fissi o cellulari;

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio .00

Il commercialista telematico

➤ **RE14 “Consumi”**

- ⇒ Per quel che concerne le spese sostenute nell'anno per l'impiego dei telefoni fissi o cellulari (ricariche o altre spese relative al traffico telefonico);

RE14 Consumi

.00

➤ **RE19 “Altre spese documentate”**

- ⇒ Per quel che concerne le spese di manutenzione relative agli apparecchi telefonici fissi e cellulari.

RE19 Altre spese documentate

.00

Auto

Anche la deducibilità dei costi riferiti agli autoveicoli, di cui all'art. 164, comma 1, lett. b). del Tuir, utilizzati per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo presenta numerose novità che rilevano nella compilazione del quadro RE del modello Unico 2008. In particolare:

- a decorrere dal periodo d'imposta 2007, si rende applicabile la nuova percentuale di deducibilità del 40%¹, riferita agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria, ovvero di noleggio, nonché per le spese di impiego, stabilita dal D.L. 81/2007;
- la percentuale è elevata al 90% per le spese riferite ad autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- è possibile procedere al recupero del maggior costo deducibile (ammortamento, canoni di leasing o di noleggio, e spese di impiego) per il periodo d'imposta 2006. Più precisamente, il D.L. 81/2007 ha previsto che la percentuale di costi deducibile sia pari al 30% con conseguente recupero del maggior 5% spettante (il D.L. 262/2006 aveva infatti previsto una deducibilità pari al 25% dei costi auto per il 2006).

Il commercialista telematico

Si ricorda che per gli esercenti arti e professioni la deducibilità, nei limiti sopraindicati, è applicabile ad un **solo veicolo** o, in caso di associazione professionale, ad un **veicolo per ogni associato**.

Plus/minusvalenza

Si ricorda, inoltre, che l'eventuale plusvalenza (così come la minusvalenza) concorre alla formazione del reddito nella stessa proporzione esistente tra ammortamento eseguito e ammortamento dedotto.

Leasing beni a deducibilità limitata

Per quanto riguarda gli autoveicoli in leasing, la nuova versione dell'articolo 54, comma 2, del Tuir, dopo le modifiche apportate dal comma 334 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che per le autovetture,

⇒ “la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo”, ossia quello di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

Per le autovetture, pertanto, essendo stabilito un coefficiente di ammortamento pari al 25%, la durata minima dei contratti di leasing, ai fini della deducibilità fiscale, sia pure nei limiti del 40% come in precedenza analizzato, è **pari a 48 mesi**.

Attenzione

In merito alla decorrenza di tale novità, trattandosi di contratti di locazione, la **durata minima di 48 mesi decorre dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2007**, fermo restando che quelli sottoscritti prima di tale data mantengono la deducibilità fiscale secondo i vecchi limiti, ossia parametrando la durata alla metà del periodo di ammortamento (24 mesi).

¹ Entro il limite massimo di costo fiscalmente rilevante di € 18.075,99

Il commercialista telematico

I costi relativi agli autoveicoli dovranno essere così indicati:

➤ nel **Rigo RE7**

⇒ andrà indicato il **40% delle quote di ammortamento** delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, **senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede:**

- € 18.075,99 per le autovetture e autocaravan;
- € 4.131,66 per i motocicli;
- € 2.065,83 per i ciclomotori.

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46

,00

➤ nel **Rigo RE8**

⇒ andrà indicato il **40% dei canoni di locazione finanziaria** delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, ragguagliati ad anno e limitatamente ad un solo veicolo, **senza tener conto della parte di canoni proporzionalmente corrispondente al costo che eccede:**

- € 18.075,99 per le autovetture e autocaravan;
- € 4.131,66 per i motocicli;
- € 2.065,83 per i ciclomotori.

RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili

,00

➤ nel **Rigo RE9**

⇒ andrà indicato il **40% dei canoni di locazione e/o noleggio** delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, ragguagliati ad anno e limitatamente ad un solo veicolo, **senza tener conto della parte di canoni che eccede:**

- € 18.075,99 per le autovetture e autocaravan;
- € 4.131,66 per i motocicli;
- € 2.065,83 per i ciclomotori.

RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio

,00

Il commercialista telematico

- nel **Rigo RE14**
 - ⇒ andrà indicato il **40% dei consumi relativi a carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione** di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.

RE14 Consumi	,00
--------------	-----

- nel **Rigo RE19**
 - ⇒ va indicato il 40% **delle altre spese (manutenzione, tasse automobilistiche, premi assicurativi,...) relative ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo.**

RE19 Altre spese documentate	,00
------------------------------	-----

Recupero costi 2006

Al **rigo RE 19** “Altre spese documentate” dovrà, inoltre, essere indicato il maggior costo deducibile per il periodo d'imposta 2006 (come esposto in precedenza il D.L. 81/2007 ha previsto che la percentuale di costi deducibile sia pari al 30% con conseguente recupero del maggior 5% spettante).

Dott. Antonio Gigliotti

25 Giugno 2008